

ALLEGATO "B" AL REP. N. 20922/5304

1. DENOMINAZIONE

Tra le Agenzie di assicurazione della **UnipolSai Assicurazioni S.p.A** è costituito un Consorzio denominato
"CONSORZIO AUA".

2. SEDE

Il Consorzio ha sede in Via Stalingrado, 57 40128 Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera, potrà trasferire la sede dell'ufficio consortile, nonché istituire e/o sopprimere altri uffici.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1.

Il Consorzio si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza; di prestare ogni assistenza per facilitare e potenziare l'esplicazione dell'attività dei consorziati fornendo servizi e beni a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi potrebbero individualmente procurarsi.

3.2.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo il Consorzio ha per oggetto:

- a) Prendere iniziative che siano d'ausilio o di completamento dell'attività dei soci anche in settori collaterali o affini a quello assicurativo nel rispetto delle norme al momento vigenti senza esclusione di iniziative che per normative di legge varate o sopravvenute si dovessero rendere utili agli associati;
- b) Compiere operazioni mobiliari e immobiliari nei limiti previsti dalla legge;
- c) Realizzare le attività demandate dall'Associazione "Agenti UnipolSai Associati" - "AUA";
- d) Costituire un Fondo di garanzia per far erogare tramite aziende di credito convenzionate finanziamenti, leasing, etc. agli associati;
- e) Costituire Società Consortili che si possano rendere utili agli associati nell'esercizio della loro attività;
- f) Promuovere convenzioni al fine di offrire migliori servizi agli associati, ed a tutti i soggetti che operano nelle agenzie;
- g) Svolgere le necessarie attività per organizzazione corsi per l'istruzione e selezione di tutto il personale di agenzia avvalendosi, dove previsto, anche di contributi pubblici;
- h) Promuovere le necessarie attività editoriali e di comunicazione, a supporto delle iniziative commerciali delle agenzie;
- i) Curare gestione e distribuzione di software.

Le attività sopracitate potranno essere svolte:

- a) fornendo ai consorziati servizi e beni anche attraverso convenzioni con fornitori e soggetti terzi in genere;
- b) detenendo partecipazioni in società o enti (nelle quali il

Consorzio potrà coordinare l'attività) che abbiano come attività quella di fornire beni e servizi ai consorziati;

c) realizzando le attività richieste dall'associazione AUA - Agenti UnipolSai Associati.

4. DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2099, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati su delibera dell'assemblea a maggioranza assoluta dei consorziati.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1.

Il numero dei consorziati è illimitato.

5.2.

Possono entrare e far parte del Consorzio le agenzie, ditte individuali o società, operanti con mandato di società del Gruppo **UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A.** In caso di mandato a persona giuridica deve essere delegato un agente a rappresentare la società stessa.

5.3.

Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori o società, sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti o non iscritti al RUI.

5.4.

I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono inviare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.

La domanda di ammissione dovrà altresì contenere la denominazione dell'Impresa, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, l'attività effettivamente svolta ed il delegato in caso di società.

5.5.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

5.6.

Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al Fondo Consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo n°7.

6. RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1.

I Consorziati potranno recedere dal Consorzio, in qualunque tempo. La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail al Consiglio d'Amministrazione e diviene efficace sessanta giorni dopo la ricezione. Il socio che recede conserva l'obbligo a adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi in precedenza

allo scioglimento del vincolo.

6.2.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:

- Abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- Non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- Non abbia rispettato le obbligazioni derivanti dal presente contratto ovvero a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione che ne darà comunicazione e motivazione al consociato e all'assemblea dei Soci.

6.3.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto al rimborso della quota di partecipazione.

7. FONDO CONSORTILE CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI

7.1.

Il fondo consortile è illimitato ed inizialmente è costituito dai contributi di adesione versati dai consorziati.

7.2.

Il contributo iniziale, che ciascun consorziato è tenuto a versare, è stabilito nella misura di Euro 200,00 (Euro duecento//00). Tale contributo può essere adeguato con delibera assembleare.

7.3.

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato contribuirà alle spese del Consorzio mediante versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

7.4.

L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il Fondo Consortile divenga insufficiente per realizzare gli scopi previsti nel presente Statuto.

7.5.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui ha beneficiato.

7.6.

Il Consorzio può ricevere contributi da terzi a fine di liberalità compresi eventuali contributi deliberati da società del Gruppo UNIPOL.

8. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Presidente ed il Vice-Presidente.

9. ASSEMBLEA

9.1.

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Non possono esercitare il diritto di voto i consorziati in mora con i versamenti dovuti ovvero che non hanno rispettato gli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero dalle deliberazioni degli organi consortili. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Ogni consorziato non potrà ricevere più di due deleghe.

9.2.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei consorziati.

La convocazione dell'assemblea deve eseguirsi mediante lettera raccomandata o via e-mail da spedire al domicilio di ciascun consorziato almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza (o con avviso sul sito web del gruppo AUA - Agenti UnipolSai Associati). Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

9.3.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro verbali di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno

presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio - video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

9.4.

L'Assemblea è competente a:

- a) Eleggere fino a **sette** membri del Consiglio d'Amministrazione;
- b) Determinare i compensi del Consiglio d'Amministrazione;
- c) Approvare il bilancio;
- d) Determinare il contributo iniziale così come previsto dall'articolo n. 7;
- e) Nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- f) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- g) Nominare del Revisore.

L'assemblea può revocare i membri del Consiglio di Amministrazione anche senza giusta causa e senza risarcimento del danno.

10. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

10.1.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero massimo di **quindici** membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, tutti scelti esclusivamente tra i soci consorziati.

10.2.

L'associazione "Agenti UnipolSai Associati" - "AUA" nomina fino a **otto** membri del Consiglio d'Amministrazione scelti tra i soci del Consorzio. L'Assemblea nomina, sempre fra i soci del Consorzio, i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di **sette**.

Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima riunione di Consiglio, provvede alla nomina, del Presidente e Vice-Presidente.

10.3.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.4.

Il Consiglio d'Amministrazione è competente a:

- a) Predisporre il bilancio;
- b) Determinare la misura della quota annuale di partecipazione.
- c) Determinare la misura del contributo iniziale;
- d) Compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto, alla competenza di altri organi.

10.5.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei

suoi componenti.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o telefax al domicilio dei Consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.6.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

10.7.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono decadere per:

- Dimissioni da comunicarsi al Consiglio d'Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC;
- Perdita della qualifica di socio;
- Revoca per giusta causa.

10.8.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio d'Amministrazione per qualsiasi motivo, la surroga dello stesso si opererà:

- Per nomina dell'Associazione "Agenti UnipolSai Associati" - "AUA" di un nuovo membro, se la cessazione riguarda un suo nominato;
- Per nomina del primo escluso tra i candidati non eletti nell'Assemblea consortile, se la cessazione riguarda un membro di nomina assembleare.

11. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

11.1.

Il Presidente ed il Vice-Presidente rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

11.2.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del consorzio. Egli è competente a:

- a) Nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è in causa;
- b) Convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio di amministrazione;
- c) Dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- d) Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione;
- e) Vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

11.3.

In caso d'assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12. BILANCIO

12.1.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio d'Amministrazione predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati e da depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nei termini di cui all'art. 2615 bis C.C.

12.2.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del Fondo Consortile.

13. MODIFICHE

Le modifiche del presente Statuto potranno essere approvate dall'Assemblea dei soci con una maggioranza pari almeno ai due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

14. SCIoglimento

14.1.

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

14.2.

Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile, o destinate ad altro consorzio o ente che svolga attività analoghe.

15. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci, e tra i Soci ed il Consorzio o i suoi Amministratori, saranno obbligatoriamente risolte mediante un arbitrato rituale di diritto con decisione assunta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.

16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di Consorzi, e le disposizioni richiamate nelle norme suddette.

F.ti Sivori Enzo - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

Io sottoscritta dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto digitale conforme all'originale del documento su supporto analogico, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. F.to Fiammetta COSTA NOTAIO
Bologna, via Barberia, 22 oggi 14 ottobre 2020